

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PERITALE DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO VI (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PERITALE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

ROMA 3 GENNAIO 2007

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private.

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di n. 21 soggetti:

N. 12 associazioni di categoria:

- A.I.C.I.S. (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale);
- A.N.C. (Associazione Nazionale Carrozzeri);
- A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici);
- A.P.A.C. (Associazione Periti Assicurativi Casertani);
- A.P.A.S. (Associazione Periti Assicurativi & danni Salernitani);
- A.C.T.I.S. (Associazione Consulenti del Tribunale rami assicurativi ed Infortunistica Stradale);
- C.I.C.A.P.E.C. (Confederazione Italiana Collegi Associazioni Periti Esperti Consulenti);
- C.N.P.I. (Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati);
- Collegio regionale dei periti, esperti e consulenti tecnici in infortunistica stradale del Lazio;
- Confconsumatori (Confederazione Generale dei Consumatori);
- Federperiti (Federazione Italiana tra le Associazioni dei Periti Assicurativi e Danni);
- S.I.C.E.S.A. CLACS. C.I.S.L. (Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti Settore Assicurativo).

N. 9 persone fisiche:

- Caliste Nazareno;
- D'Andrea Prisco;
- Gambacorta Fabrizio;
- Iurlo Domenico;
- Musumeci Riccardo;
- Pastore Felice;
- Picchetto Ermanno;
- Principato Emiliano;
- Principato Marco.

I commenti ricevuti, pubblicati integralmente sul sito internet dell'ISVAP, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del regolamento n. 11 del 3 gennaio 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle proposte formulate, laddove condivise.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AICIS, Confconsumatori e il sig. **Felice Pastore** manifestano la necessità di introdurre l'uso di un tesserino identificativo che il perito dovrebbe esibire all'atto della perizia, al fine di limitare il fenomeno dell'abusivismo.

La proposta non è accolta.

Il Codice delle assicurazioni dispone che l'ISVAP curi l'istituzione ed il funzionamento del Ruolo, ma non prevede il rilascio a favore degli iscritti di uno specifico tesserino di identificazione. Peraltro, la pubblicità del Ruolo attraverso il sito internet dell'Autorità rende possibile la verifica della regolarità dell'iscrizione di coloro che svolgono l'attività peritale, consentendo la individuazione dei fenomeni di abusivismo.

Il sig. **Fabrizio Gambacorta** rileva che le tariffe professionali non sono disciplinate dal regolamento.

Il Codice delle assicurazioni non ha previsto alcun potere regolamentare dell'ISVAP sulla materia, trattandosi di compensi rimessi alla libera determinazione delle parti.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Articolo 2 (Definizioni)

Comma 1, lettera a)

Federperiti propone di inserire nella definizione di attività peritale anche un riferimento all'attività peritale svolta in sede giudiziale, al fine di evitare affidamenti d'incarichi a soggetti non iscritti al Ruolo. Propone altresì di sostituire alle varie dizioni utilizzate dal Codice delle assicurazioni per indicare i periti di cui agli artt. 156 e ss., una definizione unitaria: "perito danni".

Comma 1, lettera d)

Il sig. **Fabrizio Gambacorta** formula rilievi sull'espressione perito "assicurativo", ritenendo che la stessa possa indurre l'utenza a considerare i periti come tecnici di parte, legati alle imprese di assicurazione piuttosto che come professionisti indipendenti.

Le proposte non sono accolte.

In relazione alla prima osservazione, si segnala che risulta estranea alla disciplina di attuazione introdotta con il Regolamento l'affidamento degli incarichi di consulente tecnico di ufficio in sede giudiziale. Tale materia risulta, in generale, regolamentata dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e penale.

In merito al secondo commento, si osserva che l'espressione "perito assicurativo" discende direttamente dal Codice delle assicurazioni e, prima ancora, dalla previgente legge 17 febbraio 1992 n. 166. Peraltro, l'aggettivo "assicurativo" non è riferito, nel sistema della

legge, ad un necessario legame del perito con l'impresa di assicurazione, bensì ha la funzione di caratterizzarne l'attività peritale con specifico riferimento al settore delle assicurazioni.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

Comma 2, primo periodo

Con riguardo alla norma di cui all'art. 3 del Regolamento, che riprende l'art. 156, comma 2 del Codice delle assicurazioni, relativa all'esercizio diretto dell'attività peritale da parte delle imprese di assicurazione, **APAS** propone di riformularla nel senso di prevedere che le imprese di assicurazione possano effettuare direttamente l'attività peritale, "esclusivamente tramite periti iscritti nel Ruolo". La medesima norma è stata oggetto di osservazioni anche da parte di **Federperiti**, di **SICESA CLACS CISL** e dei sigg. **Domenico Iurlo e Felice Pastore**, che ritengono che la perizia dovrebbe essere effettuata da soggetti terzi rispetto all'impresa di assicurazione. In merito, il **CNPI** propone di riformulare l'articolo 3, eliminando l'eccezione prevista dal comma 2 per l'iscrizione nel Ruolo ("fatto salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2 del Decreto").

Si ritiene di non poter accogliere le proposte.

La possibilità per le imprese di assicurazione di svolgere direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione e dal furto ed incendio dei veicoli a motore e dei natanti discende espressamente dall'art. 156, comma 2, del Codice delle assicurazioni e trova fondamento nella natura stessa dell'impresa di assicurazione, soggetto a statuto speciale sottoposto a vigilanza prudenziale a cui l'ordinamento riconosce una posizione peculiare, legittimandolo a svolgere direttamente l'attività peritale per il tramite della sua organizzazione imprenditoriale.

Confconsumatori propone di inserire come eccezione al divieto di esercizio dell'attività peritale da parte di soggetti non iscritti nel Ruolo, l'ipotesi di soggetto iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del giudice (articolo 61 del Codice di procedura civile ed articoli 13 e ss. delle norme di attuazione del Codice di procedura civile).

La proposta non è accolta.

La preclusione all'esercizio dell'attività peritale per coloro che non sono iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi discende direttamente dall'articolo 156, comma 1, del Codice delle assicurazioni.

Comma 2, secondo periodo

Con riferimento al caso in cui l'attività peritale sia svolta nell'ambito di società o associazioni, **APAS** chiede di riformulare la norma in maniera più specifica, inserendo l'espressione "società tra periti o associazioni di periti"

Proposta parzialmente accolta. Il comma è stato riformulato inserendo il riferimento a "società o associazioni aventi quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività peritale".

Federperiti propone di modificare la norma, nella parte in cui non prevede l'esercizio dell'attività in forma associativa, in ragione degli orientamenti governativi di modernizzazione dell'attività.

Confconsumatori propone di inserire una disposizione relativa al tema delle associazioni e/o società peritali, con la quale sia previsto che il perito eserciti in proprio l'attività, "direttamente o attraverso le forme esplicitamente previste dalla legge per l'esercizio di attività professionali".

ANIA osserva che l'interpretazione letterale della norma in questione costituirebbe un evidente limite ai processi operativi generalmente utilizzati dalle imprese di assicurazione per il conferimento degli incarichi di accertamento e stima del danno; precisa che il conferimento degli incarichi peritali avviene spesso sulla base di processi operativi informatici in cui i destinatari della richiesta di prestazione sono individuati attraverso codici che possono corrispondere anche a società o associazioni di professionisti, garantendo che la perizia comunque sia eseguita di fatto da periti iscritti nel Ruolo. L'Associazione osserva, più in generale, che a seguito della conversione in legge (legge n. 248 del 2006) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 sembrerebbe venuto meno ogni impedimento all'eventuale conferimento di un incarico peritale a società di persone o ad associazioni tra professionisti.

Pertanto, chiede la soppressione della norma in questione oppure, in subordine, la modifica del testo come segue: "Nel caso in cui l'attività peritale sia svolta nell'ambito di società o associazioni, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo".

In parziale accoglimento delle osservazioni formulate, si ritiene di consentire che, nel caso di svolgimento dell'attività peritale nell'ambito di una società o un'associazione di periti, la prestazione debba essere svolta esclusivamente da periti iscritti nel Ruolo.

Comma 2, terzo periodo

In merito alla disposizione secondo la quale l'attività svolta dal perito non può essere delegata, **AICIS** e **Confconsumatori** ne propongono la riformulazione con l'inserimento dell'espressa previsione della possibilità per il perito incaricato di delegare sotto la propria responsabilità - in tutto o in parte - ad altro iscritto nel Ruolo l'attività peritale, dandone comunicazione al mandante.

Il divieto di delega è stato oggetto di analoga osservazione anche da parte dei signori **Nazzareno Caliste, Riccardo Musumeci e Marco ed Emiliano Principato**, secondo i quali tale norma renderebbe maggiormente difficoltosa l'organizzazione dell'attività peritale.

Si ritiene di accogliere la proposta prevedendo tuttavia che, in caso di delega ad altro perito, ricorra la necessaria previa accettazione della delega da parte di colui che ha conferito l'incarico.

Comma 3

Il **Collegio regionale dei periti, esperti e consulenti tecnici in infortunistica stradale del Lazio** contesta la previsione secondo cui nell'attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso. Costituirebbe, infatti, una contraddizione richiedere all'aspirante perito in sede di esame una preparazione su elementi di fisica e topografia e poi escludere la possibilità di compiere le predette attività. Il Collegio ritiene, inoltre, strettamente connesse, e quindi inscindibili, l'attività di ricostruzione dinamica

e cinematica dell'evento dannoso e quella di accertamento e stima del danno alle cose. Le medesime argomentazioni sul tema sono state avanzate anche da **Confconsumatori** e dai signori **Nazareno Caliste, Prisco D'Andrea, Fabrizio Gambacorta e Marco ed Emiliano Principato**.

CICAPEC e **Federperiti** osservano che l'esclusione dall'attività peritale dell'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso non potrebbe essere introdotta con regolamento, non essendo esplicitamente prevista dal Codice delle assicurazioni.

ACTIS formula riflessioni sulla stretta correlazione tra accertamento del danno e ricostruzione dinamica e cinematica del sinistro.

AICIS propone di prevedere, fra le competenze del perito iscritto nel Ruolo, anche quelle relative alla verifica della responsabilità di un sinistro e della compatibilità tra i diversi tipi di danni, nonché l'inserimento di una norma residuale con la quale si disponga che ogni altra attività collegata con la circolazione stradale possa essere esercitata liberamente nel rispetto delle leggi vigenti.

CNPI propone di riformulare il comma in oggetto, specificando che le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso "restano di esclusiva competenza di Ingegneri e Periti Industriali regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali".

Le proposte non sono accolte.

Con la disposizione di cui al comma 3 si è delimitato in negativo l'ambito di applicazione dell'attività peritale, chiarendo che non occorre l'iscrizione nel Ruolo per coloro che svolgono esclusivamente attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso. Infatti, il contenuto dell'attività peritale individuato dall'articolo 156 del Codice delle assicurazioni (accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti) risulta distinto dall'accertamento della responsabilità nel verificarsi del sinistro, effettuato attraverso la ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso. Ciò evidentemente non esclude che il perito iscritto nel Ruolo possa svolgere l'attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso ove ad altro titolo legittimato.

Articolo 4, comma 3 (Ruolo dei periti assicurativi)

APAS propone di inserire tra le informazioni del Ruolo anche il "titolo professionale" di ciascun iscritto.

La proposta non è accolta.

Il titolo professionale costituisce un requisito da valutarsi ai fini dell'iscrizione nel Ruolo, come previsto dall'articolo 158 del Codice delle assicurazioni e non ha pertanto rilievo autonomo successivamente all'iscrizione stessa.

CICAPEC e **Federperiti** propongono di aggiungere alle informazioni per ciascun iscritto anche il numero di partita IVA, mentre **AICIS** e **Confconsumatori** propongono di indicare anche recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica del perito, nonché la

circoscrizione del Tribunale presso i cui Albi dei consulenti tecnici o periti d'ufficio il medesimo perito è eventualmente iscritto.

Le proposte non sono accolte.

Il contenuto informativo del Ruolo per ciascun iscritto soddisfa le esigenze informative volte a rendere noti coloro che sono abilitati allo svolgimento dell'attività peritale. Informazioni ulteriori e di maggior dettaglio possono essere acquisite mediante fonti diverse dal Ruolo.

Confconsumatori propone di inserire una norma che preveda di rendere pubblici nel Ruolo anche i dati dei soggetti che stanno effettuando il tirocinio.

La proposta non è accolta.

Il Codice delle assicurazioni prevede che nel Ruolo vengano iscritte esclusivamente le persone fisiche che abbiano già superato la prova di idoneità e non già quelle che accedono al tirocinio. Di tali soggetti peraltro l'Autorità, secondo le disposizioni del Codice stesso, non ha evidenza se non al momento della domanda di partecipazione alla prova di idoneità, mediante la dichiarazione di compiuto tirocinio allegata alla domanda medesima.

Articolo 5 (Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo)

Lettere a) e b)

Il **CNPI** chiede di introdurre nel Regolamento una norma che preveda l'esonero dal tirocinio biennale e dalla prova d'idoneità per i periti industriali iscritti all'Albo professionale da almeno tre anni, nonché in possesso della laurea in ingegneria o del diploma di perito industriale.

La proposta non è accolta.

Il Codice delle assicurazioni non contempla titoli equipollenti alla prova d'esame, come invece nella normativa previgente, né equipollenze allo svolgimento del tirocinio.

Lettera c)

Confconsumatori propone di aggiungere tra le incompatibilità quella consistente nell'“avere partecipazioni in società di intermediazione assicurativa o avere cariche o rapporti di dipendenza con società assicuratrici”.

La proposta non è accolta. L'elenco delle cause di incompatibilità è tassativamente previsto dal Codice delle Assicurazioni e non può essere ampliato per via regolamentare. Tuttavia, considerata la rilevanza del tema sollevato da Confconsumatori, si ritiene di inserire una previsione che richieda alle imprese di assicurazione di dotarsi di adeguate misure per individuare e prevenire il conflitto di interessi in cui possono incorrere i propri esponenti aziendali, *manager* o dipendenti in relazione all'affidamento di incarichi peritali.

Lettera d)

Il **CNPI** suggerisce di sostituire, l'espressione “pubblico dipendente” con l'espressione “lavoratore dipendente”.

La proposta non è accoglibile.

L'espressione "pubblico dipendente" di cui all'articolo 5 riprende letteralmente quella di cui all'articolo 158, comma 2, del Codice delle Assicurazioni.

AICIS propone di inserire la previsione dell'incompatibilità dell'iscrizione nel Ruolo per i dipendenti delle imprese di assicurazione. Negli stessi termini il sig. **Nazzareno Caliste** critica la possibilità di iscrizione nel Ruolo da parte di persone fisiche che svolgono, sia pur parzialmente, altro lavoro.

Le proposte non sono accolte.

Il Codice delle assicurazioni prevede l'impossibilità di esercitare l'attività e di iscriversi nel Ruolo esclusivamente per i dipendenti pubblici con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.

Lettera e)

Confconsumatori propone di non limitare l'incompatibilità con l'attività di riparatore di veicoli e natanti all'ipotesi del possesso di una partecipazione di controllo in società esercenti detta attività, ma di estenderla a "partecipazioni di qualsiasi tipo".

AICIS propone di inserire la previsione dell'incompatibilità dell'iscrizione nel Ruolo con qualunque forma di partecipazione e/o esercizio dell'attività assicurativa o di riparazione di veicoli a motore e natanti (anche ove si ricopra la qualità di socio di minoranza di una carrozzeria).

Federperiti propone di estendere le incompatibilità anche agli iscritti all'elenco degli artigiani riparatori (nonché di altri artigiani che esercitano attività connesse) e ai commercianti di autoveicoli.

Le proposte non sono accolte.

Le partecipazioni diverse da quelle di controllo non determinano la possibilità di influenzare la gestione della società stessa al pari dello svolgimento in forma individuale dell'attività di riparatore di veicoli e natanti. Non risulterebbe, pertanto, equiparabile alla causa di incompatibilità prevista dal Codice delle assicurazioni il possesso di una partecipazione societaria che non comporti il controllo della società stessa.

Relativamente alla proposta di menzionare espressamente l'incompatibilità degli iscritti all'elenco artigiani riparatori e dei commercianti di autoveicoli, si ritiene che la precisazione non sia necessaria, dal momento che la formulazione della attuale disposizione già consente di riferire l'incompatibilità a chiunque svolga, a qualunque titolo, l'attività di riparatore di veicoli e natanti.

L'**ANC** segnala l'illegittimità dell'articolo 158, comma 2, del Codice delle assicurazioni, che prevede la preclusione dell'iscrizione nel Ruolo per i riparatori dei veicoli a motore e natanti.

Osservazione non pertinente in quanto riferita a norme del Codice delle assicurazioni e non a disposizioni di attuazione stabilite con il regolamento.

Articoli 6 e 7 (Disposizioni sul tirocinio)

APAS propone di prevedere all'articolo 7 del Regolamento che il tirocinio debba essere svolto presso un perito abilitato che eserciti la professione da almeno 5 anni. Analogamente, **Confconsumatori** ritiene che il tirocinio dovrebbe essere "certificato da un perito già iscritto al ruolo da almeno due anni".

Le proposte non sono accolte.

Il Codice delle assicurazioni non prevede limitazioni relativamente al perito presso il quale effettuare il tirocinio. L'iscrizione nel Ruolo è di per sé sufficiente ad attestare il possesso della abilitazione allo svolgimento dell'attività peritale (requisito richiesto dall'art. 158, comma 1, lettera f) del Codice delle assicurazioni, a prescindere dall'anzianità di iscrizione nel Ruolo stesso.

APAS propone di specificare che è il perito iscritto a dover dare atto nella perizia della partecipazione del tirocinante.

La proposta è stata accolta.

Al comma 1 dell'articolo 7 è stato specificato che il perito dà atto nella perizia della partecipazione del tirocinante all'attività peritale.

APAS richiede di introdurre una norma che imponga al perito di comunicare all'ISVAP la data di inizio del tirocinio entro sette giorni dall'inizio dello stesso, in modo da garantirne la veridicità.

AICIS fa presente l'opportunità che:

- a) venga garantita la certezza della data di inizio del tirocinio attraverso apposita verifica da parte dell'ISVAP e annotazione del nome del tirocinante, fra i dati riportati nel Ruolo Periti, del professionista presso il quale il tirocinio stesso è svolto;
- b) non sia consentito al perito di avere contemporaneamente presso di sé più tirocinanti;
- c) il perito rediga trimestralmente una relazione sull'attività del tirocinante;
- d) siano previste sanzioni disciplinari nei confronti del perito e del tirocinante per il caso in cui quest'ultimo effettui senza la presenza del perito medesimo operazioni peritali.

CICAPEC chiede di inserire all'art. 7, comma 1, l'obbligo di svolgimento del tirocinio senza soluzione di continuità e l'obbligo di dettagliare nell'attestazione di compiuto tirocinio il percorso ed i risultati formativi raggiunti dal tirocinante.

Federperiti chiede che venga prevista, nella dichiarazione di compiuto tirocinio di cui all'art. 7, comma 3, una dettagliata elencazione dell'attività svolta e degli esiti formativi conseguiti.

Confconsumatori propone di dare maggior contenuto alla disciplina del tirocinio, prevedendo, in particolare, che il perito rediga una relazione semestrale sull'attività del tirocinante. Propone, inoltre, l'introduzione di una apposita norma che disciplini la conservazione della documentazione relativa al tirocinio.

Il sig. **Ermanno Picchetto**, in relazione alla previsione di dare atto nella perizia della partecipazione del tirocinante all'attività peritale, propone di prevedere l'obbligo di segnalazione della partecipazione del tirocinante alla Banca dati sinistri tenuta dall'ISVAP.

Le proposte non sono accolte.

Il tirocinio costituisce un requisito per la partecipazione alla prova di idoneità, di cui l'ISVAP prende atto al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame. L'ISVAP, peraltro, può procedere in qualunque momento ad accertare la veridicità del contenuto dell'attestazione, redatta secondo il contenuto prestabilito dal Regolamento e presentata in allegato alla domanda di ammissione alla prova di esame.

In relazione alla proposta di limitare il numero di tirocinanti per ciascun perito, si ritiene che l'individuazione di tale limite sia rimessa alla responsabilità di ciascun perito che potrà accettare un numero di tirocinanti coerente con il volume dell'attività svolta ed in funzione della possibilità di dedicarsi alla formazione professionale dei tirocinanti stessi.

Riguardo alla documentazione che il perito è tenuto a rilasciare al tirocinante, il Regolamento prevede esclusivamente l'obbligo di attestare il compiuto tirocinio quale requisito per la partecipazione alla prova di esame, così come previsto dal Codice delle assicurazioni.

Con riferimento alla richiesta di prevedere sanzioni per lo svolgimento di attività peritale autonoma da parte dei tirocinanti, si precisa che detta condotta già configura illecito penale ai sensi dell'articolo 305, comma 5, del Codice delle assicurazioni.

In relazione alla conservazione della documentazione sul tirocinio, si osserva che, dandosi atto della partecipazione all'attività peritale del tirocinante nelle perizie, sussiste sempre la possibilità per l'ISVAP di verificare *ex post* l'attività effettivamente svolta dal tirocinante.

Quanto, infine, alla proposta di prevedere l'obbligo di segnalazione della partecipazione del tirocinante alla Banca dati sinistri tenuta dall'ISVAP, si osserva che le finalità della Banca dati stessa risultano diverse e non correlate alla partecipazione del tirocinante alla perizia.

Articolo 8 (Titoli di ammissione alla prova di idoneità)

APAS ritiene che il tirocinio debba essere considerato requisito per l'iscrizione nel Ruolo e non per l'ammissione alla prova di idoneità e che pertanto dovrebbe essere effettuato dopo il superamento della prova, come avverrebbe, secondo quanto indicato dall'Associazione, per avvocati, ingegneri, periti industriali, ecc.

La proposta non è accolta.

Il tirocinio, quando previsto dal legislatore per l'iscrizione ad un albo professionale (a titolo di esempio si veda la pratica forense), deve essere normalmente effettuato prima dello svolgimento della prova di esame in quanto l'esperienza ivi maturata è considerata requisito prodromico rispetto alla preparazione teorica accertata in sede di svolgimento della prova.

Articolo 9 (Prova di idoneità)

Comma 4

APAS propone di introdurre tra le materie d'esame "elementi di tecnica costruttiva e riparativa e di genesi dei danni su veicoli a motore e natanti".

Confconsumatori sottolinea la necessità che l'esame verta anche in una prova pratica.

CICAPEC chiede di integrare le materie tecniche di esame con meccanica, elettronica ed elettrotecnica e veicoli a motore e natanti.

Federperiti propone, in relazione alla prova scritta, di fissare un numero minimo di quesiti a risposta multipla, al fine di comprendere tutte le materie, le quali dovrebbero essere integrate anche con la nautica, la meccanica, l'elettrotecnica, l'elettronica e la mecatronica.

Proposta parzialmente accolta. All'articolo 9, comma 4, lettera b), si è ritenuto di formulare uno specifico richiamo ai natanti. Per quanto riguarda le altre materie proposte si osserva che alcune di esse sono già previste quali materie oggetto della prova.

Articolo 10 (Commissione esaminatrice)

APAS rileva che nella composizione della Commissione non sono stati inseriti rappresentanti di categoria e propone di sostituire un dirigente ed un funzionario dell'ISVAP con "due periti che esercitano o abbiano esercitato la libera professione da o per almeno 10 anni".

Anche il Sindacato **SICESA CLACS CISL** rileva l'esclusione dei rappresentanti delle associazioni sindacali dalla composizione della Commissione esaminatrice. Parere contrario all'esclusione dalla Commissione di rappresentanti delle associazioni sindacali dei periti assicurativi è stato espresso anche dai signori **Emiliano e Marco Principato**.

AICIS propone di prevedere la partecipazione nella Commissione di componenti che siano anche iscritti nel Ruolo, preferibilmente da almeno 5 anni. **Federperiti** propone di prevedere la partecipazione alla commissione di 3 periti iscritti al Ruolo da almeno 10 anni (di cui almeno uno iscritto in altro albo professionale), al fine di salvaguardare la rappresentanza della categoria. **APAC** propone la partecipazione alla Commissione di un perito esperto del settore ed iscritto nel Ruolo, scelto dalle organizzazioni di categoria più rappresentative sul territorio.

Confconsumatori propone di prevedere che la Commissione sia composta da due docenti universitari che siano o siano stati iscritti nel Ruolo. Analoga osservazione è stata formulata dal perito **Ermanno Picchetto** che propone anche che detti componenti debbano esercitare effettivamente l'attività peritale. Analoga proposta è stata avanzata da **Federperiti**.

CICAPEC e **Federperiti** chiedono che vengano precisate le materie di insegnamento dei docenti facenti parte della Commissione e propongono che gli stessi vengano scelti tra i docenti delle facoltà di ingegneria o fisica, escludendo i docenti di ruolo negli istituti secondari superiori e quelli in quiescenza. Propongono inoltre che i docenti non debbano aver partecipato all'organizzazione di corsi di preparazione alla prova di idoneità.

Le proposte non sono accolte.

In relazione alla mancata previsione di periti assicurativi tra i componenti della Commissione d'esame, si ritiene che la nuova composizione della Commissione risulti maggiormente funzionale all'esigenza di evitare commistioni di interessi, obiettivo primario perseguito anche dai più recenti interventi normativi in materia di liberalizzazione dei settori produttivi (cfr. articolo 11, legge n. 248 del 2006). Peraltro, le nuove disposizioni sul tirocinio comportano una formazione professionale dell'aspirante perito che in passato non era prevista.

In relazione alla specifica osservazione di CICAPEC e Federperiti, si ritiene di accogliere la proposta specificando che le materie di insegnamento dei docenti membri della Commissione sono quelle della prova di esame. Il Regolamento prevede quali situazione di

incompatibilità per i commissari l'aver tenuto o l'aver partecipato a corsi di formazione ai quali abbiano preso parte candidati ammessi alla prova (cfr art. 10, comma 3). Relativamente a tale requisito i commissari dovranno fornire apposita dichiarazione sotto la propria personale responsabilità.

Articolo 16 (Regole di comportamento)

Confconsumatori propone di dare maggior contenuto alle regole di comportamento, in particolare all'aggiornamento professionale, mediante la previsione quale causa di cancellazione dal Ruolo nell'ipotesi di mancato aggiornamento. Il sig. **Ermanno Picchetto** propone di riformulare il comma 2 relativo all'obbligo di aggiornamento rendendolo maggiormente incisivo mediante la previsione di una formazione continua. Analogamente **APAS** propone di prevedere l'obbligo di aggiornamento professionale attraverso la frequenza a corsi tenuti da ordini professionali e/o associazioni di categoria riconosciute dall'ISVAP.

AICIS propone l'introduzione della modalità di aggiornamento professionale tramite corsi annuali della durata di almeno 30 ore, in analogia a quanto previsto per gli iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi.

Federperiti propone di dettagliare la norma sull'aggiornamento professionale, chiedendo che risulti da apposite attestazioni, da inviare periodicamente all'ISVAP.

Le proposte non sono accolte.

Le cause di cancellazione sono tassativamente previste dall'articolo 159 del Codice delle assicurazioni, essendo così precluso alla normativa di attuazione di prevederne ulteriori e diverse. Riguardo all'aggiornamento professionale, si segnala che per gli intermediari assicurativi tale obbligo ha una specifica fonte normativa in disposizioni di diritto europeo (cfr dir. 2002/92/CE).

APAS critica l'assenza di una previsione nel Regolamento di sanzioni pecuniarie nel caso di violazione delle regole di comportamento.

L'osservazione non è condivisibile.

Le condotte lesive di regole di comportamento sono assoggettate alle sanzioni disciplinari previste dal Codice delle assicurazioni (articoli 329 330 e 331). Non rientra nella potestà regolamentare dell'ISVAP introdurre sanzioni pecuniarie.